

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 408

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASILLO e LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1994

Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura italiana non può attendere. Un settore tra i più importanti dell'economia nazionale sta lentamente morendo ed il Parlamento ha l'obbligo morale, prima che istituzionale, di intervenire per tamponare questa enorme emorragia che lentamente divora migliaia di posti di lavoro e spopola le campagne. Certo, la proposta di cui all'oggetto non può rappresentare una panacea di tutti mali del comparto agricolo. Ben più gravi sono i problemi che lo attanagliano, ben diverse sarebbero le soluzioni il cui esame peraltro investe altre sedi istituzionali (quali il Parlamento europeo), ma è innegabile l'importanza di questa legge.

Una risposta chiara, rapida, che agevoli il riattivarsi della spirale virtuosa degli investimenti del settore, che restituisca fiducia agli operatori agricoli, è necessaria ed improcrastinabile. Attendere potrebbe essere fatale. Già molti imprenditori hanno manifestato l'intenzione di ritirarsi dal settore per l'impossibilità di pagare contributi agricoli unificati. Fortunatamente la legge finanziaria ha in parte modificato la normativa contenuta nel famigerato decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, ma la

soluzione risulta temporanea poichè in essi prevede solo che gli aumenti avvengano in maniera progressiva. Per questi motivi si chiede il ritorno alla normazione contenuta nella legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, in attesa di una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza in agricoltura.

Nel testo di legge proposto, si prevede, inoltre, che possano godere delle prestazioni previdenziali ed assistenziali i lavoratori agricoli proprietari di piccoli appezzamenti non sufficienti per essere riconosciuti come coltivatori diretti e previo il pagamento dei relativi contributi per le giornate lavorative effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà. Per quanto concerne la copertura finanziaria infine, si potrebbe provvedere razionalizzando i costi di gestione di detti fondi e revisionando le norme relative all'indennità di disoccupazione. Per i motivi su citati, si chiede che la presente proposta venga accolta favorevolmente ed in tempi brevissimi da questo istituto parlamentare, poichè con essa si intende risolvere uno dei tanti problemi che inficiano il futuro dell'agricoltura italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 27 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato ed indeterminato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 40 per cento, e dai datori di lavoro operanti nelle zone agricole svantaggiate comprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nella misura del 20 per cento.

Art. 2.

1. I lavoratori agricoli proprietari di piccoli appezzamenti non sufficienti per essere riconosciuti come coltivatori diretti possono, previo pagamento dei contributi unificati, godere delle prestazioni previdenziali per le giornate lavorative effettivamente svolte nelle terre di loro proprietà.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.